

## COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

### Schema contratto e carta dei servizi

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE  
(con circoscrizione delimitata nella zona est del territorio comunale - sud dell'arteria autostradale A4) – CIG  
.....

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ..., addì ... del mese di ,

Avanti a me dott. , segretario generale del Comune di Colognola ai Colli, domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune medesimo, autorizzato a rogare i contratti nell'interesse dell'Ente dall'art. 97 del decreto legislativo 2000, n. 267,

sono comparsi

- il signor , nato a il , il quale interviene nel presente Atto, in nome e per conto del Comune di Colognola ai Colli (di seguito per brevità anche "Comune"), n. c.f. , nella qualità di , ai sensi dell'art. 107, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, per dare esecuzione alla determinazione n... in data, in atti del Comune di Colognola ai Colli;
- il signor , nato a il e residente in via , n. , il quale interviene nel presente Atto ....., n.c.f. (di seguito per brevità anche "Concessionario"), in qualità di ... (ovvero quale legale rappresentante di .... con sede in ... (...), via ... n. ..., come risulta da ...

Premesso quanto segue:

- con deliberazione della Giunta regionale del Veneto, n. 73, del 27 gennaio 2011, è stata approvata la nuova pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Colognola ai Colli, con istituzione della seconda sede farmaceutica;
- con decreto regionale, n. 79, del 22 febbraio 2011, notificato il 9 marzo 2011, è stata istituita la seconda sede farmaceutica nel Comune di Colognola ai Colli;
- con deliberazione della Giunta del Comune, n. 36, del 24 marzo 2011, esecutiva, è stato esercitato il diritto di prelazione nella gestione della seconda sede farmaceutica, in attuazione dell'indirizzo formulato dal Consiglio comunale con la deliberazione, n. 5, del 10 marzo 2011, di approvazione della relazione previsionale e programmatica 2011 – 2013;
- il Comune è titolare della suddetta Farmacia;
- con deliberazione consiliare n. 34 in data 27 luglio 2015, ad oggetto: "*Scelta del modello organizzativo ed indirizzi per la gestione della nuova farmacia comunale con circoscrizione delimitata nella zona est del Comune e sud dell'arteria autostradale A4*", esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di affidare in concessione il servizio pubblico essenziale, a carattere locale e a tendenziale rilevanza economica, della nuova farmacia comunale da istituire nella zona est del Comune e sud dell'arteria autostradale A4 e sono stati formulati i conseguenti indirizzi;
- è stata acquisita la perizia in data , redatta da .....

- all'esito della gara ad evidenza pubblica, con determinazione, n. , in data , esecutiva, il Responsabile del servizio attività produttive ha aggiudicato, in via definitiva a ... , la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della farmacia di nuova istituzione.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, i suddetti Componenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi hanno richiesto di far constare per atto pubblico amministrativo quanto fra loro convenuto ed a me dichiarato come segue

### **1. Oggetto**

Il Comune, come sopra rappresentato, affida al Concessionario, che come rappresentato accetta, il servizio di gestione della Farmacia comunale (2° sede) di nuova istituzione, e delle attività riconducibili alla connessa azienda commerciale, con circoscrizione delimitata nella zona est del territorio comunale - sud dell'arteria autostradale A4, alle condizioni, patti e modalità di cui al presente contratto.

Il servizio farmaceutico oggetto del presente contratto costituisce servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica.

### **2. Durata**

La concessione ha durata di anni nove (9), decorrenti dall'effettivo avvio del servizio di cui al successivo articolo 5, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata di cui agli articoli 18 e 19.

Alla scadenza del termine, il Comune potrà rinnovare il contratto, con il consenso del Concessionario, per un ulteriore periodo di anni sei (6).

### **3. Scadenza della concessione**

Alla scadenza naturale della concessione ai sensi dell'art. 2 o anticipata in caso di risoluzione ai sensi degli articoli 18 e 19, il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del servizio, salvo quanto previsto al successivo art. 3, e il Comune potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, come organizzare la nuova gestione del servizio, oppure di cedere la titolarità della Farmacia con le modalità di cui all'articolo 4.

In ogni caso, spetterà al Comune la disponibilità della Farmacia, dei beni e delle scorte esistenti, salvo il diritto del Concessionario al riconoscimento, previo inventario:

- a) del valore netto contabile dei beni utilizzabili aventi un valore economico per l'esercizio della Farmacia, se risultanti dalla documentazione contabile del Concessionario;
- b) del valore delle scorte, non scadute e in regolare conservazione presenti in magazzino e debitamente registrati nei documenti contabili, secondo il metodo F.I.F.O. (First in – First Out).

### **4. Diritto di prelazione per cessione della titolarità dell'esercizio della Farmacia**

Il Concessionario, se il Comune deciderà, alla scadenza del termine di concessione, o dell'eventuale periodo di rinnovo di cui al precedente art. 2, la cessione della titolarità della Farmacia, potrà esercitare, a parità di condizione, il diritto di prelazione.

Il suddetto diritto di prelazione dovrà essere esercitato dal Concessionario entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara, spedita al seguente domicilio eletto dal Concessionario: pec...

Il Concessionario è a conoscenza che l'operatività della suddetta prelazione è subordinata alla sua conformità alla normativa vigente alla data della operatività stessa del diritto.

### **5. Sede e attrezzature della Farmacia comunale**

Il concessionario conferma, come dichiarato in sede di gara, che la sede della Farmacia sarà ubicata nell'immobile sito in Colognola ai Colli, via , n. civico, così catastalmente individuato ..., di cui il concessionario dichiara di avere la disponibilità giuridica nella sua qualità di ....

Il concessionario dichiara che il suddetto immobile, di complessivi mq...., di cui mq ... destinati alla vendita, è composto di n. ... locali, oltre a ..., e che i locali sono idonei e conformi, in relazione alla destinazione e alle attività da esercitare, alle normative vigenti in materia urbanistica – edilizia, abbattimento barriere architettoniche, antisismica, impiantistica, normativa energetica e igienico – sanitaria.

Il trasferimento della sede in altro immobile seppure nella stessa zona per la quale è stata concessa l'autorizzazione (circostrizione delimitata nella zona est del territorio comunale - sud dell'arteria autostradale A4) deve essere preventivamente autorizzato dal Comune. L'autorizzazione è subordinata alla preventiva verifica dell'idoneità dei nuovi locali. In caso di mancata risposta da parte del Comune entro trenta giorni dalla richiesta, l'autorizzazione si intende concessa.

Il Concessionario si impegna a dotare la suddetta sede della Farmacia di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio.

## **6. Avvio del servizio**

Il concessionario si impegna ad avviare il servizio farmaceutico entro centoventi (120) giorni da oggi. Per avvio del servizio s'intende l'apertura al pubblico dell'esercizio farmaceutico.

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune per iscritto, almeno dieci (10) giorni prima, la data esatta di avvio del servizio farmaceutico, affinché si possa procedere in contraddittorio alla redazione di un apposito verbale di inizio attività, anche ai fini di cui all'art. 2.

## **7. Direttore e personale della Farmacia**

Il Concessionario conferma, come dichiarato in sede di gara, che svolgerà le funzioni di Direttore della Farmacia il dott. ...., nato a .... il ... residente in ...via ..., n. iscrizione .... all'Ordine dei Farmacisti di ...

Il Concessionario si impegna a comunicare al Comune tempestivamente, e comunque, entro tre giorni antecedenti l'evento, la variazione del nominativo del Direttore.

Il Concessionario si impegna per tutta la durata della concessione ad assicurare lo svolgimento del servizio, oltre con il suddetto direttore, almeno con il seguente personale: un (1) farmacista e un (1) dipendente.

## **8. Incompatibilità**

Il concessionario dichiara di non trovarsi, alla data odierna di stipulazione del presente contratto, in situazione di incompatibilità rispetto al servizio in oggetto, ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del settore farmaceutico e l'insussistenza delle stesse cause di incompatibilità in capo agli altri soci/concorrenti associati signori: ...

## **9. Corrispettivo della concessione**

Il concessionario ha corrisposto la «somma una tantum» di € ... (... euro), offerta in sede di gara e risultante dall'aggiudicazione, come da quietanza, n...., in data ..., rilasciata dal Tesoriere comunale Banco Popolare Società Cooperativa - Agenzia di Strà di Caldiero.

Il concessionario si impegna a pagare il «canone annuo», determinato applicando sul volume di affari annuo la percentuale offerta in sede di gara e risultante dall'aggiudicazione del .. % (... per cento), per ciascuno degli anni di durata della concessione.

Il suddetto canone sarà pagato al Comune mediante versamento al tesoriere comunale entro il mese di luglio di ciascun anno; per il primo anno di durata della concessione, il canone è determinato sul volume di affari presunto di € 1.000.000, 00 (unmilione/00), che il concessionario si impegna a versare entro sei (6) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio, risultante dal relativo verbale, al Tesoriere comunale Banco Popolare Società Cooperativa - Agenzia di Strà di Caldiero.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a pagare, a decorrere dal terzo (3°) anno di durata della concessione, il canone annuo aggiuntivo, determinato applicando il valore percentuale del % (... per cento) offerto in sede di gara e risultante dall'aggiudicazione, alla quota di volume di affari eccedente la soglia minima prestabilita di € 1.000.000, 00 (un milione di euro), da corrispondere al Comune mediante versamento al tesoriere comunale entro il mese di luglio di ogni anno. Il volume di affari minimo di un milione di euro è aggiornato ogni anno, con decorrenza dal quarto (4°) anno di durata della concessione, in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai rilevati dall'ISTAT al mese di giugno di ciascun anno di riferimento (indice FOI), con base di partenza il terzo (3°) anno di durata della concessione.

Le Parti concordano che il volume di affari, su cui calcolare la percentuale per la determinazione dei suddetti canoni, salvo quanto previsto per il canone annuo relativo al primo anno, è quello esposto nella dichiarazione IVA presentata in ciascun anno di riferimento dal concessionario per l'anno precedente.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati nel rispetto dell'art. 22.

## **10. Cauzione**

A garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, il concessionario ha prestato fidejussione bancaria/assicurativa n. ... in data ... dell'importo di quindicimilasettecentocinquanta euro (€ 15.750,00) rilasciata da ..., che in originale si allega al presente contratto sotto la lettera .... per costituirne parte integrante.

Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune di propria autorità avrà diritto di valersi sulla suddetta cauzione definitiva come sopra prestata, ed il Concessionario dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà fissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La cauzione resterà vincolata a favore del Comune fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico del Concessionario e dovrà essere svincolata dal Comune entro trenta (30) giorni dal completamento delle operazioni di cui all'art. 3.

## **11. Obblighi del concessionario e Carta dei servizi**

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al settore farmaceutico, e delle obbligazioni assunte con il presente Atto.

Il Concessionario si impegna a rispettare le regole e gli standard della Carta dei servizi, documento che si allega al presente contratto sotto la lettera ..., per costituirne parte integrante.

## **12. Responsabilità del Concessionario e assicurazioni**

Il Concessionario assume la responsabilità del servizio oggetto del presente contratto, anche sotto il profilo tecnico, economico e finanziario e, di conseguenza, manleva, per tutta la durata della concessione, il Comune, anche nei casi di cui al successivo art. 13, da qualsiasi danno che possa derivare a terzi e da qualunque pretesa avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione della concessione.

Il Concessionario si obbliga ad approntare le adeguate coperture assicurative, ivi compreso un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e i collaboratori con qualsiasi rapporto di lavoro con massimali adeguati e di durata corrispondente a quella della concessione del servizio.

### **13. Ulteriori obblighi gestionali del Concessionario**

Il Concessionario si obbliga:

- a) a fornire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'U.L.S.S.;
- b) a distribuire i presidi sanitari in genere, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali;
- c) a trasmettere al Comune, almeno una volta l'anno, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente le specificazioni della metodologia adottata per la verifica del gradimento e dei risultati rilevati (n. questionari somministrati, n. questionari compilati, dati su sesso, fascia di età, titolo di studio dei rispondenti, risposte date).
- d) a trasmettere al Comune entro il mese di giugno di ogni anno copia della dichiarazione IVA relativa all'anno fiscale precedente, con evidenziato il volume di affari realizzato per l'attività svolta nella sede farmaceutica di cui al presente Atto e, entro il mese di ottobre di ciascun anno, copia della ricevuta di trasmissione della stessa dichiarazione all'Agenzia delle entrate;
- e) a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, con qualsiasi rapporto di lavoro o contratto, in quanto compatibili, le norme del Codice generale di comportamento di cui al d.P.R. aprile 2013, n. 62, e quello del Codice di comportamento del Comune di Colognola ai Colli, approvato con deliberazione della Giunta del Comune, n. ..., del ..., che lo stesso Concessionario dichiara di conoscere.

Il Concessionario è obbligato a rendere tutti i servizi aggiuntivi indicati nella Carta dei servizi, già allegata al presente Atto sotto la lettera ...

### **14. Interruzione del servizio**

Il Concessionario si obbliga ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo, rispettando il sistema dei turni e degli orari di apertura previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dalle ordinanze emanate in materia.

L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica.

In ogni caso, l'interruzione o la sospensione devono essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune e all'U.L.S.S. territorialmente competente.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessarie a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

Il Concessionario dovrà assicurare che siano rispettate le norme in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

### **15. Vigilanza del Comune**

Il Comune ha diritto di effettuare in qualsiasi momento, mediante un incaricato specificamente nominato, ispezioni nei locali dove è svolto il servizio oggetto del presente contratto, al fine di verificare, fra l'altro, il

rispetto degli standard previsti dalla Carta dei servizi già allegata al presente contratto sotto la lettera ..., la veridicità dei dati comunicati dal concessionario anche in relazione al volume di affari, le condizioni delle attrezzature e dei locali e la presenza del personale abilitato all'esercizio dell'attività farmaceutica negli orari di apertura al pubblico.

Del sopralluogo e dei relativi esiti è redatto apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario e il Direttore della Farmacia o dei soggetti dagli stessi delegati ad assistere all'ispezione.

Il verbale è redatto in duplice originale, di cui uno è trattenuto dal Comune e l'altro è rilasciato al Concessionario o al Direttore della Farmacia o al soggetto delegato dal Concessionario che ha assistito all'ispezione.

#### **16. Obblighi del Comune e riservatezza**

Il Comune si impegna a favorire l'attività del Concessionario con il puntuale svolgimento dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei provvedimenti di competenza inerenti alla concessione della gestione del servizio.

Il Comune si impegna a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati in concessione, senza oneri a carico del bilancio comunale.

Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione aziendale del Concessionario e ai sistemi di produzione di beni e servizi di cui sia venuto a conoscenza anche nello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui al precedente articolo 15.

#### **17. Divieto di cessione o di sub concessione**

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

E' vietato al Concessionario dare in sub concessione, anche parziale, il servizio oggetto del presente contratto.

#### **18. Risoluzione per inadempimento previa diffida e penali**

Il Comune contesta, per iscritto, al Concessionario gli eventuali inadempimenti accertati, assegnandogli un termine non inferiore a quindici (15) giorni per eliminare l'inadempienza contestata.

Il Concessionario, nel termine indicato nella lettera di contestazione del Comune, può chiedere di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, e può presentare deduzioni, chiarimenti o documentazione, che il Comune è tenuto ad esaminare.

Trascorso il termine assegnato senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare l'inadempimento contestato, il Comune può:

- a) applicare una sanzione pecuniaria, determinata, in relazione alla gravità dell'inadempimento, per un importo da € 500 (cinquecento euro) a € 5.000,00 (cinquemila euro);
- b) oppure, nei casi più gravi, revocare la concessione del servizio e risolvere il presente contratto.

In ogni caso, è fatto sempre salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno eventualmente subito ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del codice civile.

Il Comune può rivalersi sulla cauzione definitiva nel caso di applicazione della sanzione pecuniaria o del risarcimento del danno. Se il Comune si avvale, in tutto o in parte, del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto entro dieci giorni a ricostituirlo.

#### **19. Clausola risolutiva espressa**

Il Comune può risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione del servizio farmaceutico oltre al termine massimo di 120 giorni previsto dall'art. 6 del presente contratto, maggiorato di altri trenta giorni;
- b) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
- c) scioglimento della società o cessazione dell'operatore economico;
- d) decadenza del Comune dalla titolarità dell'esercizio della Farmacia dichiarata dall'autorità competente per cause imputabili al Concessionario
- e) applicazione di più penali nell'arco di uno stesso biennio ai sensi dell'art. 18;
- f) gravi e reiterate violazioni degli adempimenti previsti dal presente contratto;
- g) violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e di vendita di medicinali;
- h) mancata attivazione di più di due dei servizi aggiuntivi indicati al punto 3.3 della Carta dei servizi, già allegata al presente Atto sotto la lettera ...), e dopo tre violazioni in un biennio delle regole della Carta dei servizi, già allegata al presente Atto sotto la lettera ... e debitamente contestate;
- i) violazione dei divieti di cui all'art. 17;
- j) nell'ipotesi di cui all'art. 20, penultimo ed ultimo periodo;
- k) violazione gravi del Codice generale di comportamento ex d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Colognola.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto se il Comune dichiara al Concessionario, entro trenta giorni su semplice comunicazione scritta, da spedire con raccomandata a/r, o al seguente indirizzo di Pec [...] o notificata in via amministrativa, che intende valersi della clausola risolutiva.

E' fatto sempre salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno eventualmente subito ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del codice civile.

## **20. Protocollo d'integrità**

Il Concessionario si obbliga a rispettare patti e condizioni di cui al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, approvato dalla Giunta del Comune con deliberazione n. 55 del 23 aprile 2012, protocollo che si allega al presente Atto sotto la lettera ...) per costituirne parte integrante.

In particolare il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune, nonché alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di qualsiasi richiesta di denaro o altra utilità, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Le Parti danno atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 19.

Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La clausola risolutiva espressa sarà applicata anche nella fattispecie di cui al successivo art. 21 ultimo periodo.

## **21. Disposizioni in materia antimafia**

Ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia, si dà atto che è stata inoltrata in data \_\_\_\_\_ alla Prefettura di \_\_\_\_\_ la richiesta di "informazione"/"comunicazione" ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni

[Oppure la Prefettura di                    ha rilasciato in data                    ].

Ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, il Comune si riserva di recedere dal presente contratto, nel caso in cui accerti, successivamente alla stipula del contratto, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Si applica quanto previsto dall'art. 3 in merito alla regolazione dei rapporti economici.

## **22. Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

I pagamenti devono essere effettuati tramite la Tesoreria del Comune mediante bonifico bancario. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: ...

## **23. Controversie e domicilio**

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, le Parti accettano come esclusivo Foro competente quello di Verona.

E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c., in quanto non autorizzato dall'organo competente.

Il Concessionario elegge il seguente domicilio ... e il seguente domicilio digitale: pec ...

## **24. Riservatezza**

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

## **25. D.U.V.R.I. e misure di sicurezza**

Il rappresentante del Comune dichiara, e il Concessionario concorda, che l'elaborazione del D.U.V.R.I. non è stata ritenuta necessaria nella presente concessione in quanto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non si ravvisano rischi di interferenza tra i lavoratori del Comune e quelli del Concessionario. Pertanto l'importo per oneri della sicurezza da interferenze è pari a zero.

Resta stabilito espressamente che il Concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio resteranno esenti da responsabilità.

## **26. Registrazione e spese**

Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il servizio dedotto in contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese, tasse e imposte, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa sono a carico esclusivo del Concessionario, che ha provveduto a pagarle nell'importo, comprensivo dei diritti di rogito, di € .... ( ), come da quietanza n. .... in data ..... rilasciata dal tesoriere comunale Banco Popolare Società Cooperativa - Agenzia di Strà di Caldiero.

## **27. Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e alle norme del Codice civile, in quanto applicabili.

Io segretario, richiesto dall'Amministrazione comunale, ho rogato il presente Atto e ne ho dato lettura alle Parti, le quali lo hanno approvato dichiarandolo conforme alla volontà espressami e lo firmano qui di seguito assieme a me rogante.

Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle Parti le quali mi hanno dichiarato di averne già presa visione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Concessionario dichiara di approvare specificatamente: art. 10, punto 2 e ss. "Cauzione"; art. 12 "Responsabilità del Concessionario e assicurazioni"; art. 18 "Risoluzione per inadempimento previa diffida e penali"; art. 19 "Clausola risolutiva espressa"; art. 20 "Protocollo di integrità"; art. 21 "Disposizioni in materia di antimafia", art. 22 "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 23 "Controversie e domicilio" sopra riportati.

Il presente Atto, scritto da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici consta di numero \_\_\_\_\_ intere pagine e parte della presente fin qui.

Il Comune

Il Concessionario

Il segretario rogante

Allegato ...) al contratto n. rep in data ...

## Carta dei servizi della Farmacia comunale

### 1. Premessa

- 1.1. Il presente documento contiene i servizi e gli standard minimi di qualità che il Concessionario è tenuto ad assicurare nella gestione del servizio della Farmacia comunale.
- 1.2. Il presente documento è esposto all'interno dei locali della Farmacia in posizione ben visibile al pubblico. A richiesta, il personale della Farmacia è tenuto a rilasciarne copia.
- 1.3. Il servizio della Farmacia, in particolare, è gestito e reso nel rispetto dei principi generali e degli altri standard di seguito indicati.

### 2. Principi generali –

- 2.1. Il servizio farmaceutico è un servizio pubblico preordinato alla tutela della salute, la cui erogazione dev'essere conforme ai principi fissati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994, recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e di quanto disposto dall'art. 2 c. 461 della legge n. 244/2007, a tutela delle esigenze degli utenti che possono fruirne nel rispetto delle esigenze di efficienza e di imparzialità.
- 2.2. Il servizio è erogato nel rispetto dei seguenti principi generali.
  - a) Eguaglianza: la Farmacia eroga a tutti gli utenti uguali servizi a prescindere dall'età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizioni fisiche ed economiche. Le modalità di prestazione del servizio sono adeguate alle esigenze degli utenti diversamente abili;
  - b) imparzialità: la Farmacia opera per il paziente in accordo con le indicazioni delle autorità sanitarie, prescindendo da qualsiasi interesse diverso dal recupero e dal mantenimento della salute. Il comportamento del concessionario, nei confronti degli utenti, dovrà essere obiettivo, equo e rispettoso;
  - c) continuità: la Farmacia eroga i servizi in modo regolare, continuativo e senza interruzioni, nel rispetto del sistema dei turni e degli orari di apertura;
  - d) diritto di scelta: ogni utente può esercitare il diritto di libera scelta, inteso come libertà di approvvigionarsi ovunque egli lo ritenga più opportuno, senza che ciò comporti penalizzazioni rispetto al trattamento degli utenti usuali. Il Concessionario fornisce altresì, a richiesta, informazioni e consigli anche rispetto a prodotti acquistati altrove;
  - e) efficienza ed efficacia: al fine di mantenere alti livelli di efficienza del servizio reso, il personale impiegato partecipa, con adeguata periodicità, a corsi di formazione e di aggiornamento professionale. Le attrezzature sono costantemente adeguate all'evoluzione tecnologica. Il personale addetto assicura risposte precise e tempestive alla richiesta di farmaci con prescrizione medica avendo altresì cura di fornire all'utente o, qualora necessario, tutte le informazioni sulle modalità corrette di assunzione; segnala al medico di base dubbi o eventuali controindicazioni nell'uso dei farmaci;
  - f) partecipazione: ogni utente ha il diritto di partecipare e collaborare all'erogazione delle prestazioni con osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il Concessionario darà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte formulate per iscritto;
  - g) trasparenza: è instaurato con gli utenti un rapporto di fiducia, al fine di fornire, con particolare attenzione nel caso di quei prodotti che maggiormente richiedono un consiglio professionale (quali medicinali senza obbligo di prescrizione e di automedicazione o da banco, dietetici ed integratori alimentari, fitoterapici, etc.), il prodotto più consono all'esigenza dell'utente, al minor costo possibile;

- h) riservatezza: la Farmacia non divulga le notizie riguardo all'acquisto di qualsiasi tipo di prodotto, né le richieste di informazioni degli utenti, né, tanto meno, le notizie sul tipo di servizio di cui l'utente, eventualmente, abbia usufruito. Il Direttore della Farmacia sanziona, inoltre, in modo formale, eventuali violazioni a tale principio compiute dai collaboratori. Le suddette informazioni possono essere rese pubbliche, oltre che nei casi strettamente previsti per legge, per motivi scientifici ed in forma esclusivamente aggregata ed anonima.
- i) accoglienza: ogni ambiente in cui si svolge l'attività della Farmacia è mantenuto in uno stato igienicamente adeguato e sicuro, facilmente accessibile, confortevole e privo di barriere architettoniche.

### 3. Servizi offerti dalla Farmacia

3.1. La Farmacia assicura agli utenti la dispensazione, su presentazione ove obbligatorio della ricetta del medico, di specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

3.2. A tal fine, garantisce:

- a) che il controllo della prescrizione e la consegna dei farmaci sia sempre effettuato da un farmacista;
- b) che i farmaci mancanti siano disponibili nel più breve tempo possibile (max. 8 h feriali, purché reperibili nel normale ciclo distributivo);
- c) la verifica dei motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale;
- d) consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti acquistati in farmacia, sia di propria iniziativa che su richiesta dei cittadini sia, infine, se interpellata, su richiesta del medico di base o dello specialista;
- e) per quanto riguarda i farmaci senza obbligo di ricetta medica (SOP), l'indicazione agli utenti circa i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici.

3.3. La Farmacia assicura i seguenti ulteriori servizi:

- a) rilevazione della pressione arteriosa, con prestazione gratuita per i residenti nel Comune nella fascia di età di oltre 70 anni;
- b) consegna tempestiva a domicilio dei farmaci nell'ambito del territorio comunale, senza aggravio di spese per la consegna a soggetti residenti nel Comune con disabilità accertata pari o superiore al 70% o in fascia di età oltre i 70 anni;
- c) divulgazione presso la clientela, con cadenza semestrale per tutta la durata della concessione, di pieghevoli (dépliant/brochure/giornaletti, ecc.) che diffondano l'educazione sanitaria ed in particolare la conoscenza del farmaco generico (anche con tabelle di corrispondenza tra i più noti farmaci commerciali e i relativi farmaci generici);
- d) previsione di almeno un incontro o iniziativa di educazione sanitaria presso le scuole elementari e medie inferiori ubicate nel Comune e/o presso la biblioteca civica o altri siti locali, da mantenere costante in tutto l'arco di durata della concessione;
- e) erogazione presso la sede della farmacia delle prestazioni professionali infermieristiche di cui al D.M. 16 dicembre 2010, pubblicato in G.U. n. 90 del 19.4.2011, per un periodo temporale non inferiore a due ore per almeno un giorno alla settimana e su prenotazione in giorni e orari diversi di quelli indicati, tramite convenzionamento con infermiere in possesso dei relativi titoli abilitanti.

### 4. Orari e turni -

4.1 La Farmacia adotta orari di apertura, diurna e notturna, conformi alle esigenze dei cittadini e garantisce turni di servizio che assicurino una adeguata copertura delle esigenze del territorio in cui è situata.

## **5. Personale della Farmacia**

5.1 Il Concessionario cura, nella selezione del personale, che i farmacisti acquisiscano piena e completa consapevolezza dei principi sopra enunciati e, più in generale, dei contenuti della “Carta dei servizi della Farmacia”, facendone sottoscrivere una copia.

5.2 Il Concessionario assicura la continuità nella formazione del personale mirata a mantenere alto il livello di attenzione sui principi guida della “Carta dei servizi della Farmacia” e provvede, con cadenza almeno annuale, a raccogliere l’opinione dei collaboratori sulle problematiche emerse nella gestione della Farmacia, promuovendo, nel rispetto delle disposizioni di legge, incontri con le rappresentanze dell’utenza.

Il Concessionario  
Visto: Il Comune

Il Direttore della Farmacia